



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-03-2020 (punto N 38)

Delibera N 433 del 30-03-2020

Proponente

VINCENZO CECCARELLI
DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Aldo IANNIELLO

Estensore ROBERTA GIACOBBO

Oggetto

"Art. 103 del d.l. 18/2020. Indicazioni operative in materia urbanistica"

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

MARCO REMASCHI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Indicazioni operative

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo *"ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da Corona virus, ha introdotto le prime misure economiche a sostegno dell'economia"*;

Visto Il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede limiti e divieti nell’apertura di esercizi commerciali e la sospensione di eventi culturali, sportivi e di altro genere con evidenti conseguenze sulle attività economiche legate alla fruizione dei suddetti beni e servizi;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale estende le misure assunte dal Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e stabilisce il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il quale stabilisce, tra l’altro, la chiusura di tutte le attività commerciali, di ristorazione e relative ai servizi alla persona, ad eccezione di specifiche attività individuate;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state assunte misure che, fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

Richiamato in particolare l’art. 103 del citato Decreto Legge “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” il cui comma 1 prevede che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”*;

Ritenuto di precisare che tutti i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall’art. 103 del DL 18/2020 e che pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 103 del D.L. 18/2020 sono pervenute, in particolar modo dalle amministrazioni comunali, diverse istanze e richieste di chiarimento in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità degli atti in scadenza in materia di governo del territorio;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad indicazioni operative circa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 103 del decreto-legge sopra citato, in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e alla proroga di validità degli atti in scadenza, mediante l'approvazione di apposito allegato alla presente delibera da partecipare ai Comuni, soggetti direttamente interessati all'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa statale sopra citata;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni operative sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 103 del D.L. 18/2020 con riferimento ai procedimenti in materia di governo del territorio, contenute nell'allegato A al presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
ALDO IANNIELLO